

## **VERBALE DELLE DETERMINAZIONI**

### **DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 18 DICEMBRE 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 12,00 presso la sede societaria della Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A, sita in Palermo Via della Libertà n. 37, è stata convocata l'adunanza dell'Organo Amministrativo giusta nota prot. n. 3731/U del 18.12.2017.

L'Amministratore Unico si è riunito alle ore 13,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
- 2. Problematiche dipendenti societari**
- 3. Varie ed eventuali.**

E' presente l'Amministratore Unico, Dott. Sergio Maria Rosario Tufano.

I componenti del Collegio Sindacale sono assenti giustificati.

- L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario, con il consenso dei presenti, la Signora Giovanna Campione.

#### **1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

##### **A) Pulizia locali societari**

L'Amministratore Unico comunica che:

- Preso atto che la ditta aggiudicataria del servizio di pulizia appaltato fino al 28 febbraio 2019 ha comunicato la chiusura della propria attività per il 31 dicembre 2017;
- Considerato che la Società utilizzerà i locali di via Libertà fino al 31 marzo 2018 in quanto la stessa dal 1 aprile 2018 trasferirà la propria sede societaria nei nuovi locali di Piazza Castelnuovo;



- Ritenuto indispensabile ed urgente provvedere ad una nuova aggiudicazione del servizio limitatamente al I° trimestre del 2018, per le sottoelencate motivazioni:

- non è possibile procedere con una nuova gara per il servizio di pulizia dei nuovi locali, in quanto la Società non è in possesso dell'immobile e lo stesso sarà oggetto di lavori e di un'ulteriore definizione della tipologia delle stanze e dei relativi servizi accessori;

- vista la richiesta di acquisto firmata dal RSPP, con allegata bozza di capitolato;

- verificata la mancanza di apposito servizio/contratto stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;

- visto l'art. 36 del nuovo codice di appalti;

- viste le disposizioni dell'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2, del DL 52/2012 (CONV. Legge 91/2012), per gli acquisti sotto soglia appalti, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di fare ricorso sul MEPA;

- preso atto che è presente nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione il bando "Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione";

- verificata la capienza dei fondi di bilancio

L'Amministratore Unico,

### **DELIBERA**

di approvare la bozza di capitolato per il servizio di pulizia dell'immobile di via Libertà n. 37, attuale sede societaria;



- di indire una procedura negoziale sul MEPA con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di estrarre il CIG Z842146934 per un importo previsto di 3.000,00 euro
- di nominare RUP il signor Roberto Bruno (All. 1)

**B) Acquisto di nr. 2 stampanti termiche.**

- Premesso che la Società ha implementato a livello informatico la "gestione delle presenze" di tutto il personale societario e la "gestione del magazzino" attraverso il software "e-solver";
- considerato che per la corrente gestione dei cartellini, occorre dotarsi di apposita stampante termica, al fine di abbattere i costi di stampa presso terzi fornitori;
- considerato che l'etichettatura dei cespiti aziendali, come previsto dalla normativa vigente, dovrà dotarsi di apposita stampante di etichette plastiche adesive;
- verificata la presenza sul MEPA dei prodotti necessari;
- verificata la capienza dei fondi in bilancio.

Pertanto l'Amministratore Unico,

**DELIBERA**

- di attivare apposita procedura negoziata sul MEPA per l'acquisto di nr. 2 stampanti;
- di indicare il CIG ZEB213A957 per un importo presunto di euro 3.000,00;
- di nominare RUP Dr. Giuseppe Malara (All. 2)

**C) Acquisto Pc portatili in convenzione CONSIP**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Malara', written over a horizontal line.



- Premesso che la Società ha implementato a livello informatico la gestione delle presenze di tutto il personale societario;
- considerato che il primo step di controllo e validazione delle “presenze” è affidato ai coordinatori;
- considerato che gli stessi necessitano di apparecchiature di tipo portatile per espletare la propria attività;
- verificata la presenza di apposita convenzione CONSIP per l’acquisto di tali apparecchiature;
- verificata la capienza dei fondi in bilancio.

L’Amministratore Unico,

#### **DELIBERA**


- di attivare la convenzione CONSIP per l’acquisto di nr. 5 portatili;
- di indicare il CIG derivato: Z2C214F634 per un importo di euro 2.305,95;
- di nominare RUP il Dr. Giuseppe Malara (All. 3)

#### **D) Accorgimenti tecnici per l’intervento dei soci alle adunanze assembleari tramite mezzi di comunicazione.**

L’Amministratore Unico dà mandato al Direttore generale di dare seguito a quanto previsto dall’art. 21.8 dello statuto societario nonché dalla nota pervenuta dall’Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro prot. n. 60781 del 05.12.2017 (All. 4), a predisporre gli accorgimenti tecnici necessari per l’intervento dei soci alle adunanze assembleari con mezzi di telecomunicazione.

#### **2) Problematiche dipendenti societari**

L’Amministratore Unico comunica che, visto il verbale di conciliazione n. cronol. 51594/2017 del 17.11.2017 RG n. 8829/2016 (All. 5 ) concernente la



riclassificazione nella categoria e posizione economica "B4" ed a corrispondere le differenze retributive maturate dalle rispettive date di assunzione oltre accessori, per i dipendenti societari Signori: Buscaglia Rosario, Di Piazza Giuseppe, Cuffaro Giuseppe, Genova Enzo, Salemi Fabio, Cardella Isidoro e Galione Vincenzina.

L'Amministratore Unico,

#### **DELIBERA**

di riconoscere ai ricorrenti, con efficacia giuridica ed economica dall'01.12.2017, l'inquadramento nella categoria B – Collaboratore B1 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000.

Inoltre, l'Amministratore Unico comunica che, vista la sentenza n. 3681/2017 PUBBLIC. 07.12.2017 RG n. 10735/2015 (All. 6 ) con la quale condanna la società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. ad ammettere in servizio gli appellanti signori: Giordano Antonino, Castronovo Massimiliano e Benefazio Giuseppe dispone l'immediata reintegrazione degli stessi e dà mandato agli uffici societari di avviare e definire l'iter amministrativo.

L'Amministratore Unico,

#### **DELIBERA**

di procedere all'immissione in servizio dei Signori: Giordano Antonino, Castronovo Massimiliano e Benefazio Giuseppe a seguito della prefata sentenza e di proporre ricorso in appello, da cui è discesa la reintegrazione in servizio dei dipendenti, predisponendo a tal uopo specifico ordine di servizio.

#### **4. Varie ed eventuali.**

Nessun argomento da trattare.



La seduta viene tolta alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Giovanna Campione**  
*[Handwritten signature]*

**L'Amministratore Unico**  
**Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**  
*[Handwritten signature]*

Ordine di servizio  
nr. 545 del 14/12/17

Ufficio GAPE  
Dr. Giuseppe Malara

RSPP  
Sig. Roberto Bruno

E, p.c. Pres. Org. di Vigilanza  
Dr. Francesco Malfitana



**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PULIZIA LOCALI SOCIETARI VIA LIBERTA'**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

**PRESO ATTO** che la ditta aggiudicataria del servizio appaltato fino al 28 febbraio 2019 ha comunicato la chiusura della propria attività per il 31 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che la Società utilizzerà i locali di Via Libertà fino al 31 marzo 2018 in quanto dal 1 aprile 2018 trasferirà la propria sede societaria nei nuovi locali di Piazza Castelnuovo;

**RITENUTO** indispensabile e urgente provvedere ad una nuova aggiudicazione del servizio limitatamente al primo trimestre del 2018, per le seguenti motivazioni:

non è possibile al momento procedere con una nuova gara per il servizio di pulizia per i nuovi locali in quanto ancora la Società non è in possesso dell'immobile e, in ogni caso, lo stesso sarà oggetto di lavori e ulteriore definizione della tipologia delle stanze e dei relativi servizi accessori;

**VISTA** la richiesta di acquisto firmata dal RSPP, controfirmata dal Direttore Generale, con allegata bozza di capitolato;  
**VERIFICATA** la mancanza di apposito servizio/contratto stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana

**VISTO** l'art. 36 del nuovo codice degli appalti

**VISTE** le disposizioni dell'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 2, del DL 52/2012 (conv. Legge 91/2012), ai sensi delle quali, per gli acquisti sottosoglia, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di fare ricorso al MEPA;


**PRESO ATTO** che è presente nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il bando "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione"

**VERIFICATA** la capienza dei fondi in bilancio

**DETERMINA**

- Di approvare la bozza di capitolato per il servizio di pulizia dell'immobile di Via Libertà nr. 37, attuale sede societaria;
- Di indire una procedura negoziale su MEPA con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di estrarre il CIG Z842146934 per un importo previsto di euro 3.000,00;
- Di nominare RUP il Sig. Roberto Bruno

L'Amministratore Unico  
Dr. Sergio Maria Rosario Tufano



**"SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE SOCIETARIA"**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E CIG :**

La società Servizi Ausiliari Sicilia – Società Consortile per Azioni, con sede in Palermo, via Libertà n. 37, avvia una procedura su MEPA per "servizio di pulizia trimestrale gen-marzo 2018 via libertà" CIG Z842146934

**ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA : euro 3.000,00**

**ART. 3 - SISTEMA DI ACQUISIZIONE**  
Procedura negoziale su MEPA

**ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA**

L'offerta dovrà pervenire, attraverso il portale "acquisti in rete" in forma telematica e con firma digitale. Essa dovrà riportare la percentuale del ribasso e l'ammontare complessivo dell'offerta economica IVA esclusa.  
Non sono ammessi raggruppamenti temporanei d'impresa.

**ART. 5 – ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI**

- Il sopralluogo sulle aree interessate ai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara; ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inoltrare specifica richiesta alla stazione appaltante non oltre 10 giorni dalla data della RDO, all'indirizzo PEC [serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it](mailto:serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it) indicando gli estremi della ditta, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare. La richiesta deve anche specificare l'indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX, cui indirizzare la convocazione presso gli uffici oggetto dell'appalto. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni di lunedì-martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento di conferma dell'effettuato sopralluogo e che lo stesso sarà parte integrante dell'offerta. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente. È possibile, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del bando/RDO, ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, come da relativa procedura prevista sul mercato elettronico degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, così come anche le risposte.

**ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Gli uffici sono composti da nr. 14 stanze per un totale di 53 postazioni di lavoro complete (scrivania-cassettiera-sedia-computer-monitor) oltre 4 bagni, 13 aperture doppie con tendaggi su 9 balconi, 3 finestre, 1 portone d'ingresso, corridoio, come da planimetria allegata.

Il servizio dovrà comprendere la fornitura di cestini e sacchi per la raccolta dei materiali; per i locali W.C. dovrà comprendere tovaglioli asciugamani e relativo supporto, carta igienica e relativo supporto, crema lava-mani e relativo supporto.  
Il servizio sarà espletato, dal lunedì al sabato tra le ore 19.00 e le ore 07.00, così come meglio specificato:

**Servizio di pulizia giornaliera**

- 1) Svuotatura dei posacenere e dei cestini porta-carta, cartone, plastica e lattine e relativa collocazione del materiale differenziato negli appositi spazi (androne e/o appositi cassonetti);
- 2) Spazzatura e lavatura dei pavimenti in parquet con trattamento antistatico ad umido con prodotti specifici; per i balconi solo spazzatura escluso lavatura;
- 3) Spolveratura ad umido di tutti i tavoli, scrivanie, sedie e suppellettili con particolare cura dei divani e delle poltrone;
- 4) Spolveratura di tutti i computer e macchine d'ufficio;
- 5) Disinfezione dei pavimenti, pareti, mattonelle e degli apparecchi igienico-sanitari dei WC;
- 6) Fornitura di carta igienica con idoneo contenitore, sapone lavamani con idoneo contenitore, fazzoletti asciugamani con idoneo contenitore, sacchetti RSU per gettacarte.

**Servizio di pulizia settimanale**

- 1) Lavaggio a fondo dei pavimenti;
- 2) Lavaggio (a seconda necessità) dei cestini gettacarte;
- 3) Spolveratura quadri e superfici esterne degli armadi;
- 4) Sanificazione di tutti i ricevitori telefonici e citofonici.

**Servizio di pulizia mensile**

- 1) Lavaggio di tutti i vetri ed infissi, sia interni che esterni;
- 2) Lavaggio superfici balconi;
- 3) Spolveratura di tutti i punti luce;
- 4) Deragnatura di tutte le pareti e soffitti.

**ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice, con il criterio del prezzo più basso.

Via Libertà, 37 – 90139 – Palermo Tel.091/6118543 – Fax 091/6118511 – Sito Internet: [www.serviziausiliarisicilia.it](http://www.serviziausiliarisicilia.it) – e-mail: [info@serviziausiliarisicilia.it](mailto:info@serviziausiliarisicilia.it)  
– Pec: [serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it](mailto:serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it) – P.I – C.F. Registro Imprese di Palermo n. 04567910825 – Numero R.E.A.: 204568 Capitale Sociale € 162.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Siciliana.

Ordine di servizio  
nr. 569 del 18/12/2017



Ufficio GAPE  
Dr. Giuseppe Malara

E, p.c. Pres. Org. di Vigilanza  
Dr. Francesco Malfitana

**Oggetto:** Determina a contrarre per acquisto di nr. 2 stampanti termiche;

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Premesso** che la Società ha implementato a livello informatico la gestione delle presenze di tutto il personale societario e la gestione del "magazzino" attraverso il software esolver;

**Considerato** che per la corrente gestione dei cartellini occorre dotarsi di apposita stampante termica al fine di abbattere i costi di stampa presso terzi fornitori;

**Considerato** che l'etichettatura dei cespiti aziendali, come previsto dalla normativa vigente, occorre dotarsi di apposita stampante di etichette plastiche adesive;

**Verificata** la presenza su MEPA dei prodotti necessari;

**Verificata** la capienza dei fondi in bilancio;


### DETERMINA

- Di attivare apposita procedura negoziata su MEPA per l'acquisto di nr. 2 stampanti;
- Di indicare il CIG ZED213A157 per un importo presunto di euro 3.000,00;
- Di nominare RUP Dr. Giuseppe Malara

L'Amministratore Unico  
Dr. Sergio Maria Rosario Tufano

Ordine di servizio  
nr. 650 del 18/12/2017

(A. 3)  
Ufficio GAPE  
Dr. Giuseppe Malara



E, p.c. Pres. Org. di Vigilanza  
Dr. Francesco Malfitana

**Oggetto:** Determina a contrarre per acquisto pc portatili in convenzione  
CONSIP

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Premesso** che la Società ha implementato a livello informatico la gestione delle presenze di tutto il personale societario;

**Considerato** che il primo step di controllo e validazione della "presenza" è in carico ai coordinatori;

**Considerato** che gli stessi necessitano di apparecchiature di tipo portatile per espletare la propria attività;

**Verificata** la presenza di apposita convenzione CONSIP per l'acquisto di tali apparecchiature;


**Verificata** la capienza dei fondi in bilancio;

### DETERMINA

- Di attivare la convenzione CONSIP per l'acquisto di nr. 5 portatili;
- Di indicare il CIG derivato: Z2C214F634 per un importo di euro 2.305,95;
- Di nominare RUP Dr. Giuseppe Malara

L'Amministratore Unico  
Dr. Sergio Maria Rosario Dufano

(A.H.L.)



Codice Fiscale 80012000825  
Partita Iva 027110708277

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione  
Servizio 5 Partecipazioni - U.o. SS.1  
Portale internet: [ptf.regione.sicilia.it](http://ptf.regione.sicilia.it)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	
Prot. In Arrivo	121217
N. del	061211

Prot. n. 60781 /55-16  
Palermo, - 5 DIC. 2017

Oggetto: intervento dei soci in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - direttiva.

Spett.le AST S.p.a.  
Via Caduti Senza Croce, 28 - 90146 PALERMO

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a.  
Via Libertà 37 - 90139 PALERMO

Spett.le Sicilia Digitale S.p.a.  
Via Thaon de Revel, 18/20  
90142 PALERMO

Spett.le Riscossione Sicilia S.p.a.  
Via Morselli, 8 - 90143 PALERMO

Spett.le IRFIS FinSicilia S.p.a.  
Via G. Bonanno, 47 - 90143 PALERMO

Spett.le Mercati  
agroalimentari Sicilia S.c.p.a.  
S.P. 70/1 - Via Passo del Fico - C/da Jungetto - CATANIA

Spett.le Parco Scientifico e Tecnologico  
della Sicilia S.c.p.a.  
Z.I. Blocco Palma I stradale V.Lancia, 57 - 95121 CATANIA

Spett.le Sicilia Emergenza Urgenza  
Sanitaria S.c.p.a.  
Via Villagrazia 46 - 90100 PALERMO

Spett.le Interporti S.p.a.  
VIII Strada n. 29

Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo - Telefono 091 7076503  
e-mail: [servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.partecipazioni.bilancio@regione.sicilia.it) - Pec: [dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it)  
Responsabile del procedimento: Laura Alario - Telefono 091 7076662



e, p.c.:  
 Al sig. Presidente della Regione  
 Al sig. Assessore dell'Economia  
 All'Ufficio Speciale Chiusura Liquidazioni  
 A tutti i Dipartimenti Regionali  
 Loro sedi

Si invitano le società partecipate in indirizzo, ed in particolare le compagini caratterizzate da una composizione sociale numerosa, ad approntare gli accorgimenti tecnici necessari per l'intervento dei soci alle adunanze assembleari con mezzi di telecomunicazione. Come infatti affermato in una recente massima dei Notai del Triveneto (H.B. 39 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE - 2° pubbl. 9/17 - motivato 9/17), "nelle società per azioni "chuse", anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea. E' sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria".

E' avviso di questa Ragioneria che la predisposizione di idonei mezzi tecnici di comunicazione a distanza possa assicurare significativi risparmi sulle spese di trasferta dei delegati delle amministrazioni pubbliche azioniste, come pure dei delegati dei soci di parte privata. In ogni caso le società in indirizzo valuteranno, in occasione di eventuali e future modifiche dello Statuto, anche l'espresso inserimento di una clausola che preveda in generale detta modalità di svolgimento delle assemblee, qualora risulti ancora non presente.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio

(Nesca)  
  
 Il Funzionario Direttivo  
 (Alario)

Il Ragioniere Generale



(ALTE)



**SERVIZI AUSILIARI SICILIA**  
**Società Consortile per Azioni**  
**COMUNICAZIONE INTERNA**  
**N. 1762 DEL 27/11/2017**

**DA:**  
**Amministratore Unico**  
**Dott. Sergio Maria Rosario Tufano**

**A:**  
**Direttore Generale**  
**Dott. Agostino Portanova**

**Dirigente**  
**Servizio Gestione**  
**Giuridica del Personale**  
**Arch. Mario Messineo**

**Dirigente**  
**Servizio Affari Generali e Convenzioni**  
**Dott. Antonio Zagarella**

**R.S.P.P.**  
**Funzionario Direttivo**  
**Sig. Roberto Bruno**

**E p.c. Presidente**  
**Organismo di Vigilanza societario**

**Oggetto: Verbale di Conciliazione Giudiziale del 17.11.2017.**


Si trasmette, in copia allegato alla presente, Verbale di conciliazione giudiziale del 17.11.2017, acquisito agli atti societari in data 22.11.2017 al prot. n. 12168E, dalle parti interessate sottoscritto.

Vogliate porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, le consequenziali attività relative alla esecuzione dei contenuti della prefata conciliazione giudiziale ed in particolare quelle legate all'aggiornamento della categoria contrattuale e posizione economica, quelle inerenti la liquidazione delle somme omnicomprensive, nei termini e secondo le modalità ivi indicate, quelle relative alla variazione delle mansioni dei predetti dipendenti societari, in uno con le prescritte e preventive attività di competenza del Servizio Prevenzione e Protezione, il tutto avuto riguardo dell'efficacia giuridica ed economica di siffatta conciliazione decorrente dal 01.12.2017.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
**DOTT. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO**

All.:c.s.

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A. C.F.04567910825 - Libro Verbalì Amministratore Unico



Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>  
A "serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>  
Data martedì 21 novembre 2017 - 13:50

**S.A.S. s.c.p.a. - BUSCAGLIA ROSARIO + 5**

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza con la presente rimetto in allegato il verbale di conciliazione giudiziale con il quale è stato definito il giudizio di cui in oggetto.

Colgo l'occasione per rimettere unitamente in allegato parcella pro forma.

Cordiali saluti

Avv. Claudio Alongi

--  
-----

**Allegato(i)**

- VERBALE DI CONCILIAZIONE.pdf (914 Kb)
- LETTERA PARCELLA PRO FORMA SAS c.o BUSCAGLIA + 5 21.11.17.doc (28 Kb)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA	Società C.p.a. per azioni
Prot. in Arrivo	18/1685
rl. del	22/11/17

di 1

*Di. Buscaglia*  
*Avv. Alongi*  
*Di. Buscaglia*  
*V. Buscaglia*  
*V. Buscaglia*  
*D. Buscaglia*

10437/2017


C.51594

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO**

**Sezione Lavoro - G.L. Dr.ssa A. Di Falco**

**R.G. 8829/2016 - ud. 17/11/2017**

**Verbale di Conciliazione giudiziale**



All'udienza del 17.11.2017 innanzi il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Unico del Lavoro dr.ssa A. Di Falco sono comparsi:

- 1) L'avv. Maria Guiglia, quale procuratrice speciale dei ricorrenti Buscaglia Rosario, Di Piazza Giuseppe, Cuffaro Giuseppe, Genova Enzo, Salemi Fabio, Cardella Isidoro e Galione Vincenzina, giusta procura speciale rilasciata in data ~~16/11/17~~ che si allega al presente verbale;
- 2) L'avv. Claudio Alongi ed il dr. Sergio Maria Rosario Tufano n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante della resistente Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a..

**Premesso**

- Che con ricorso depositato in data 21.07.2016 presso il Tribunale di Palermo, Giudice del Lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la S.A.S. s.c.p.a. chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nella categoria "B" - collaboratore e posizione economica "B4" del citato CCRL 2002/2005 con conseguente condanna della S.A.S. s.c.p.a. a riclassificare gli stessi nella categoria e posizione economica "B4" ed a corrispondere le differenze retributive maturate dalle rispettive date di assunzione oltre accessori.

- Che si è costituita in giudizio la Servizi Ausiliari Sicilia, società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica operante in regime di *in house providing*, in persona del suo Amministratore Unico, e ritenuto impugnativamente tutto quanto sostenuto dai ricorrenti, ha contestato integralmente le circostanze, deduzioni e le domande tutte contenute nell'atto



introduttivo del giudizio in quanto inammissibili ed improponibili, assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

- Che nel corso del giudizio, anche su impulso del Giudice, i ricorrenti, all'esito di articolate trattative, hanno raggiunto l'odierno accordo transattivo.
- Che la premessa costituisce parte integrante della presente transazione le cui clausole sono da ritenersi tutte essenziali e tra di esse inscindibilmente legate.
- Che le parti pur non riconoscendo l'una la fondatezza delle ragioni dell'altra, al solo fine di evitare l'alca della lite convengono di transigere e porre fine alla controversia odierna alle seguenti condizioni:

#### Art. 1

La società riconosce ai ricorrenti, con efficacia giuridica ed economica dall'01.12.2017, l'inquadramento nella categoria "B" – Collaboratore, posizione economica "B1" del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.r. n. 10/2000.

Inoltre, offre a ciascuno dei ricorrenti la somma onnicomprensiva di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) a completa tacitazione di ogni diritto, ragione e pretesa, di qualsivoglia natura, richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio.

La suddetta somma sarà corrisposta in due rate secondo le seguenti modalità: quanto ad € 750,00 (settecentocinquantaeuro/00) entro il 31.12.2017; quanto al residuo pari ad € 750,00 (settecentocinquantaeuro/00) entro il 31.01.2018.

#### Art. 2

I ricorrenti con la sottoscrizione del presente verbale dichiarano di accettare il contenuto ed i termini della presente conciliazione per tutto quanto in essa contenuto e previsto sia, quindi, per ciò che attiene al livello di inquadramento giuridico ed economico riconosciuto di "B1" sia per quanto attiene alla somma onnicomprensiva offerta.

M  
C.A.P.



I ricorrenti accettano, pertanto, la superiore somma offerta a saldo e stralcio, transazione e completa tacitazione di ogni diritto, azione, ragione e pretesa scaturente dal rapporto di lavoro di cui all'odierno giudizio.

Le parti, quindi, si danno atto che non appena sarà completato il pagamento delle due rate come sopra indicate, le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.

Art. 3

I ricorrenti rinunciano espressamente con la sottoscrizione del presente verbale ad ogni eventuale azione, ragione, diritto e pretesa economica, anche ai fini contributivi, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, reclamabile a qualsiasi voglia titolo e comunque discendente dal rapporto di lavoro intrattenuto dapprima con la Multiservizi S.p.A. e oggi con la S.A.S. s.c.p.a.

Art. 4

Le spese legali, si intendono integralmente compensate tra le parti, e con la sottoscrizione del presente verbale i rispettivi procuratori rinunciano alla solidarietà professionale nella transazione di cui all'art. 68 della legge professionale.

Palermo li 17.11.2017

Avv. MARIA GUIGLIA  
*Maria Guiglia*  
n.g. di procuratrice speciale

Dr. SERGIO MARIA ROSARIO TUFANO  
*Sergio Maria Rosario Tufano*  
n.g. di Amministratore Unico S.A.S.s.c.p.a.

Avv. CLAUDIO ALONGI  
*Claudio Alongi*

Il Giudice

Dr.ssa A. Di Falco  
*A. Di Falco*


(Ann. 6)

Sentenza n. 3681/2017 pubbl. il 07/12/2017  
Tribunale di Palermo Pag. 186  
Causa n. 10735/2015

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A. C.F.04567910825 - Libro Verbal Amministratore Unico



SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
Società Consortile per Azioni  
Prot. in Amivo 13200  
N. del 132217



**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI PALERMO**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Donatella Draetta,  
nella causa civile iscritta al n° 10735/2015 R.G.L., promossa

**D A**

**GIORDANO ANTONINO,  
CASTRONOVO MASSIMILIANO  
e BENEFAZIO GIUSEPPE**

rappresentati e difesi dall'avv. Pantuso Salvino

**- ricorrenti -**

**CONTRO**

**SAS - Servizio Ausiliari Sicilia - società consortile per azioni  
in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentato e difeso dall'avv. IVANO VECCHIO**

**- convenuto-**

All'udienza del 7.12.2017, ha pronunciato la presente sentenza,  
mediante lettura di quanto segue

**DISPOSITIVO**

Accerta il diritto dei ricorrenti a riprendere servizio alle dipendenze della convenuta SAS s.c.p.a, con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi;  
condanna la SAS, s.c.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 9.1.2008, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo al saldo;

Addi \_\_\_\_\_  
Rilasciata spedizione in forma  
esecutiva all'Avv.

Per \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Cancelliere



**condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 3.300,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA inclusa, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,**


### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.9.2015, i ricorrenti convenivano in giudizio la SAS s.c.p.a. e dopo aver esposto che con ricorso depositato il 06.11.2009 avevano chiamato in giudizio la società Biosphera, spa, deducendo di aver lavorato in virtù di contratti di durata illegittimi e chiedendo dichiararsi la nullità del termine e la conseguente conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, specificando a tal fine di avere prestato l'attività lavorativa nei seguenti periodi: **Giordano Antonino**: dal 20.11.2007 al 31.12.2007; dal 11.02.2008 al 10.03.2008; dal 11.03.2008 al 30.06.2008. **Castronovo Massimiliano**: dal 5.9.2007 al 30.11.2007; dal 1.12.2007 al 31.12.07; dal 11.1.2008 al 10.02.2008; dal 11.2.2008 al 10.3.08; dall'11.3.2008 al 30.06.2008; **Benefazio Giuseppe**: dal 5.9.2007 al 30.11.2007; dal 1.12.2007 al 31.12.2007; dal 11.1.2008 al 10.02.2008; dal 11.2.2008 al 10.03.2008; dal 11.3.2008 al 30.06.2008; che con sentenza della Corte di merito territoriale n. 1572 del 17.07.2014, depositata il 28.07.2014, veniva definitivamente dichiarato, la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, a decorrere dal 9.1.2008, tra Biosphera, spa e gli odierni ricorrenti, con diritto degli stessi a riprendere servizio; che la suddetta pronuncia è stata notificata alla società odierna convenuta in data 15.10.2014 ed alla società Biosphera, spa in data 03.07.2015; che la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro, il 17 luglio 2014, n. 1572 è passata in autorità di cosa giudicata sia nei confronti della Biosphera, spa sia nei confronti della SAS, s.c. p.a., ex art. 111 c.p.c. essendo la SAS succeduta a titolo particolare alla Biosphera, s.p.a., originaria datrice di lavoro;

chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

a) *ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della SAS s.c. p.a. con inquadramento al IV livello del CCNL per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, con il mantenimento del livello retributivo goduto nella vigenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato accertato e dichiarato costituito con la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1572/2014;*

*A* 2



- b) per l'effetto, dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e la SAS s.c.p.a., anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. giusta la previsione di cui all'art. 20 comma 6 L.R. 12.05.2010, n. 11 e/o ai sensi dell'art. 2112 c.c. con inquadramento di ciascuno dei ricorrenti nel IV livello del CCNL del settore terziario e servizi a decorrere dal 09.01.2008;
- c) Condannare, per l'effetto, la SAS, s.c.p.a. al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni maturate e maturande a far data dal 09.01.2008 fino all'effettivo soddisfo oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali essendo stata accertata e dichiarata a quella data la sussistenza dei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, tra il sig. Giordano Antonino, il sig. Castronovo Massimiliano, il sig. Benefazio Giuseppe, e la società Biosphera, s.p.a. e il "diritto degli stessi a riprendere servizio" con la sentenza n. 1572/2014 dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro, tra le parti in causa, cui è succeduta ex art. 111 c.p.c. la odierna resistente;
- d) condannare la SAS, scpa in persona del suo rappresentante legale pro tempore a riammettere in servizio i suddetti ricorrenti;
- e) condannare la SAS scpa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite per compensi professionali, spese forfettarie e voci accessorie, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria del 17.6.2016, la società convenuta si costituiva deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva quindi il rigetto.

All'udienza odierna i procuratori discutevano la causa che veniva quindi decisa come da presente sentenza.

**Il ricorso merita accoglimento.**

Ed invero non è oggetto di contestazione la circostanza per la quale con sentenza n. 1572/2014, in atti, resa nella causa portante R.G. n. 1879/2012 pendente tra gli odierni ricorrenti e BIOSPHERA SPA, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato a tempo indeterminato a decorrere dal 9/1/2008 i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra gli odierni ricorrenti e BIOSPHERA SPA e ha condannato quest'ultima al pagamento di una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione per ciascun ricorrente a titolo di risarcimento del danno quantificato fino alla data della sentenza nonché a

*[Handwritten signature]*  
3



corrispondere a ciascuno di loro le retribuzioni maturate dalla data della sentenza in poi, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Orbene, come già ritenuto in analoga vicenda da questo Tribunale, deve affermarsi che tra Biosphera spa e SAS s.c.p.a. sia intervenuta in data 31.10.2012 una cessione di ramo d'azienda con conseguente applicazione, per quanto qui di rilievo, della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.

Ed invero la Biosphera S.p.A ha licenziato tutto il personale, a definizione di una procedura di licenziamento collettivo, con contestuale cessazione dell'attività d'impresa (prevista ex lege per il 31 dicembre 2009 e concretamente posta in essere il 31.10.2012), avviata in attuazione della disposizione contenuta nella legge regionale n. 11/2010 che ha previsto la dismissione delle società partecipate dalla Regione Siciliana e la concentrazione delle stesse per aree strategiche.

In particolare la l'art. 20, L.R. 11/2010, ha previsto l'istituzione di società (tra le quali, per l'area dei servizi ausiliari, la S.A.S. s.c.p.a.) destinate a subentrare ex lege alle società che gestivano in precedenza le corrispondenti aree (tra le quali la Biosphera S.p.A.), disponendo che *"1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione (...)* 2. *Le aree strategiche della regione sono: (...)* b) *servizi ausiliari; (...)* 6. *Al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società dismesse, in servizio alla data del 31 dicembre 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine del processo di riordino".*

Sul punto, sempre in via preliminare, occorre valutare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla S.A.S. s.c.p.a. sull'assunto della mancata configurabilità nella fattispecie de qua di un trasferimento di azienda tra la BIOSPHERA e la S.A.S..

A



Quest'ultima, in dettaglio, esclude la configurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., deducendo di essersi limitata ad assumere del personale già licenziato, attingendo dal bacino delle partecipate poste in liquidazione.

Tale eccezione appare infondata, oltre che disancorata dal dato normativo.

Risulta infatti evidente che, da un lato, la S.A.S. s.c.p.a. è subentrata *ex lege* nella gestione dell'area dei servizi ausiliari alle società che li gestivano in precedenza tra cui la Biosphera S.p.A. (e ciò, senza soluzione di continuità), dall'altro lato, che si è verificato tra le due società un trasferimento di azienda, intesa ai sensi dell'art. 2112 c.c. come *"qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"*.

In questo senso appare opportuno richiamare la sentenza del 3 aprile 2014, della Corte di Appello di Palermo, che al riguardo ha condivisibilmente affermato: *"Orbene, se è condivisibile l'assunto delle reclamanti secondo cui la norma di cui al comma 6 dell'art. 20 della L. regionale 11/2010 ha natura non già precettiva, bensì soltanto programmatica, in quanto diversamente opinando si realizzerebbe un'imponibile di manodopera contrario all'art. 41 Cost. (arg. da Corte Cost. n. 78/1958)... tuttavia essa rappresenta il primo dato da cui l'interprete deve prendere le mosse al fine di dare veste giuridica al fenomeno del riordino delle società a partecipazioni pubblica regionale: e cioè, che il legislatore ha inteso collegare la liquidazione di alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie), in capo alle nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali, secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, dovranno "assorbire" il personale già in servizio presso le società disciolte"*.

5



*Risulta acquisito, pertanto, che la SAS è subentrata nell'attività economica già svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali, adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta all'attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa. Né alla configurazione di tale vicenda come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., osta la circostanza che il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale".*


La Corte, avallando l'indirizzo seguito dalla più recente giurisprudenza comunitaria (sentenza Stözen), ha ritenuto che l'entità economica prevista dall'art. 2112 c.c. può essere anche individuata in un complesso organizzato di lavoratori, se l'attività della società consiste essenzialmente in prestazioni lavorative, con conseguente configurazione di un trasferimento di azienda ove il cessionario assuma la forza lavoro alle dipendenze del cedente.

Tale pronuncia, del tutto condivisibile, trova un concreto riscontro anche nella più recente giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2009 n. 15820) ha, infatti, recentemente ritenuto che le disposizioni contenute nell'art. 2112 c.c., relative al trasferimento dell'azienda, costituiscono il frutto di un equilibrato bilanciamento tra contrapposti interessi a copertura costituzionale, ravvisabili da un lato nella libertà di iniziativa imprenditoriale, e dall'altro nel diritto dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro. Esse, pertanto, trovano applicazione anche in presenza di interventi legislativi diretti a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che la norma codicistica dovesse trovare applicazione nell'ambito del processo di organizzazione del settore elettrico attuato con D.P.C.M. 4 agosto 1999 di approvazione del piano per la cessione dell'Enel ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.l.vo. 16 marzo 1999 n. 79, non solo mancando ogni riscontro a favore di una disapplicazione dell'art. 2112 c.c., ma anche tenuto conto che l'attività era stata accompagnata da un intenso intervento sindacale proprio in materia di trasferimento del personale alle nuove società).

Alla luce delle considerazioni che precedono, non meritano accoglimento le deduzioni difensive della SAS s.c.p.a., relative all'assenza di un obbligo di assunzione dei lavoratori della Biosphera S.p.A. in forza dell'art. 20, comma 6, della L. R. 11/2010.

*[Handwritten signature]* 6



Né assume, in senso contrario, particolare pregnanza l'accordo sindacale del 27/12/2017 (sottoscritto da Biosphera S.p.A., S.A.S. s.c.p.a., OO.SS. rappresentative e dal dirigente del S.U.P.L. - Servizio Ufficio Regionale del Lavoro di Palermo) secondo cui: *"La Biosphera S.p.A. procederà al licenziamento del proprio personale (...), contestualmente la S.A.S. s.c.p.a. (...) si obbliga (...) ad utilizzare, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, il personale proveniente dalle società dismesse, ancorché assunto in virtù di sentenze passate in autorità di cosa giudicata, nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti in materia di assunzioni. Nell'ipotesi in cui il personale effettivamente in servizio alla data fissata ex lege del 31.12.09, con rapporto di lavoro subordinato presso la Biosphera S.p.A. in liquidazione, fosse superiore rispetto ai fabbisogni individuati dalla S.A.S., si procederà a selezionare il personale da assumere per singola categoria di inquadramento secondo appositi criteri e requisiti soggettivi, come espressamente previsto dalla L. 223/91, concordati con le OO.SS. rappresentative con apposito accordo sindacale"*.

Appare, infatti, evidente che il contenuto di tale accordo non mira affatto ad escludere il trasferimento d'azienda (che peraltro, come su evidenziato, è stato previsto dalla legge regionale n. 11 del 2010) ma semmai a regolarne le modalità esecutive.

Anche il riferimento agli "effettivi fabbisogni" della SAS, richiamato nell'accordo, non appare decisivo ai fini della presente controversia; l'acclarata illegittimità dei contratti a progetto impugnati (come si vedrà meglio nel prosieguo) determina che il rapporto intercorso tra parte ricorrente e la società Biosphera spa convenuta, si debba considerare a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Ed invero la c.d. conversione ex art 32 L 183/2010 non comporta nullità dell'intero contratto, ma semplicemente l'elisione del termine e la trasformazione del negozio stipulato tra le parti in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 1148 del 2013 e Cass. n. 13404 del 2013). Del resto, anche la mancanza di progetto di cui al comma 1 art 69 dlgs 276/03, o l'alterazione funzionale della causa della collaborazione prevista al comma 2 fanno sì che detti rapporti "sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto" ovvero "si trasforma[no] in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti".

*[Handwritten signature]*  
7

Pertanto, quand'anche si volesse dar rilievo ai suddetti accordi sindacali (quali atti esecutivi della norma programmatica), i ricorrenti, "già in servizio" (per effetto della conversione ex tunc) presso Biopshera S.p.A. alla data dell'effettivo trasferimento d'azienda (31.10.2012), avrebbero dovuto far parte di quel "bacino di personale" dal quale la S.A.S. sarebbe stata "chiamata ad attingere".

Diversamente opinando, infatti, si opererebbe una disparità di trattamento "ingiustificata" (perché unicamente ancorata alla fonte - giudiziale o negoziale - del rapporto di lavoro) tra i ricorrenti ed il restante personale dipendente della Biosphera S.p.A. "in servizio" alla data del 31.10.2012.

Pertanto anche i ricorrenti devono farsi rientrare nel "ramo d'azienda" ceduto per effetto della dismissione di Biosphera S.p.A. o, comunque, concorrere con gli altri dipendenti nella selezione del personale "secondo i fabbisogni di SAS s.c.p.a."

Sulla scorta delle medesime argomentazioni, non può ritenersi applicabile il divieto di conversione in virtù della disposizione di cui all'art 18, c. 2 bis, d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/08, introdotto dall'art 19, d.l. n. 78/09, conv. in L. n. 102/2009, atteso che nel caso di specie, i rapporti di lavoro hanno tutti avuto inizio ben prima dell'introduzione delle suddette disposizioni.

Del resto, nemmeno la preclusione prevista dall'art. 1, c. 10, L.R. n. 25/2008 può condurre al rigetto della domanda di parte ricorrente, non potendosi assimilare le società convenute a pubbliche amministrazioni, istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi o enti regionali. Appare, infatti, prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, l'opinione secondo cui la totalitaria partecipazione pubblica (nel caso di specie, regionale) delle suddette società non faccia venir meno la natura privatistica di esse. Non v'è dubbio infatti che una società per azioni sia un soggetto di diritto privato ed, in quanto tale, sottoposto in via principale alla disciplina privatistica. Diversamente opinando non si spiegherebbero le ragioni sottese alla scelta legislativa di ricorrere ad uno strumento privatistico per l'affidamento di un pubblico servizio e, meno ancora, si spiegherebbero quelle espresse previsioni normative contenute in diversi testi legislativi naturalmente indirizzati alle pubbliche amministrazioni ed espressamente estesi, in via quindi del tutto eccezionale, alle società a partecipazione pubblica (cfr. Cass. civ. 7705/2005).


A  
8



Neppure può ritenersi inapplicabile alla S.A.S. la disposizione di cui all'art. 2112 c.c. in quanto *“società a capitale totalmente pubblico che opera in regime di in house providing e, quindi, avente natura di ente pubblico”*,

Anche sul punto appare opportuno richiamare la condivisibile pronuncia della Corte di Appello di Palermo (cit.) che ha escluso a monte la natura giuridica di *“società in house providing”* della S.A.S. sancendo che: *“lo statuto della SAS (art. 25) prevede il “controllo analogo” (che appare riprendere il termine utilizzato dalla giurisprudenza), ma, al di là del fatto che non ne fornisce una precisa definizione, lo attribuisce ai soci azionisti (come accade in ogni società per azioni), attraverso un comitato, e lo finalizza alla verifica della rispondenza degli atti del consiglio di amministrazione alle direttive ed agli indirizzi dell’Amministrazione regionale, nonché al controllo dello stato di attuazione degli obiettivi. Gli artt. 30 e 31, poi, attribuiscono al collegio sindacale il controllo contabile e la revisione legale dei conti, a condizione che in quest’ultimo caso sia integralmente costituito da revisori o da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, ancora una volta in perfetta aderenza alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune. Deve escludersi, pertanto, che alla luce delle disposizioni dello statuto, la S.A.S. sia assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, si da potersi affermare che la stessa non configuri un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico che ne detiene il capitale, bensì una vera e propria “longa manus” della pubblica amministrazione, soggetta come tale allo statuto normativo proprio di questa”*.

Deve infine essere respinta l’eccezione di decadenza formulata dalla SAS ai sensi dell’art. 32, L. n. 183/2010, norma che non trova applicazione nel caso di specie nel quale i ricorrenti non impugnano la cessione del contratto di lavoro avvenuta con il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., al fine di renderla inopponibile nei propri confronti, bensì, al contrario, rilevato che medio tempore è intervenuto un trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 111 cpc hanno chiamato in causa il terzo cessionario, successore nel diritto controverso, nei cui confronti, peraltro, la sentenza avrebbe comunque spiegato effetti ai sensi dell’art 2909 cc.



Deve quindi concludersi affermando che la S.A.S. s.c.p.a. è subentrata, per effetto della acclarata cessione d'azienda, nella titolarità dei rapporti di lavoro, facenti capo alla società dismessa Biosphera spa e che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la sentenza n. 1572/2014 pronunciata contro BIOSPHERA SPA spieghi i suoi effetti anche contro la SAS s.c.p.a. atteso che, ai sensi dell'art 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con le conseguenti statuizioni in parte dispositiva, cui si rimanda anche per la liquidazione delle spese di lite che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, li 7.12.2017

IL GIUDICE  
Donatella Draetta



\*SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A. C.F.04567910825 - Libro Verballi Amministratore Unico  
Da "ivanovecchio" <ivanovecchio@pecavvpa.it>  
A "serviziausiliari" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>  
Data martedì 12 dicembre 2017 - 18:55

**sas/giordano +2 sentenza del 7.12.2017 proc 10735/15 RG Tribunale Palermo sez Lavoro**

In allegato alla presente la sentenza in riferimento al procedimento di cui all'oggetto.  
Si rappresenta che la sentenza ha disposto la condanna della SAS al pagamento di quanto richiesto e dalla lettura delle motivazioni si evince che il G.L. si è basato su precedenti giudiziari già cristallizzati della Corte di Appello di Palermo e della Corte di Cassazione, sicché visti gli innumerevoli precedenti, a parere dello scrivente, onde aggravare di spese questo Ente, non si ritiene accoglibile un eventuale appello, come già altre volte manifestato a seguito di Vs richiesta sulla prognosi del procedimento.  
Resto a vostra disposizione per ogni determinazione del caso.  
Distinti saluti  
Avv. Ivano Vecchio

**Allegato(i)**

sentenza sas giordano + 2.pdf (310 Kb)

*Posto in deposito  
per adempimenti: autoprodotto*

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Prot. in Arrivo 13110E
N. del 1312A

*Avv. Abuja  
Proposte  
Appello*

*(de...)*